Le regole da seguire per la vendita a distanza e on-line delle lavatrici per uso domestico

Le aziende che intendono mettere in vendita le proprie lavatrici per uso domestico, a distanza e on-line, devono applicare quanto stabilito dal Regolamento Delegato 1061/2010 (**articolo 4 punto b** e **allegato IV**), dal Regolamento Delegato 518/2014 (**articolo 3** e **allegato VIII**), oltre alla normativa di settore di carattere generale.

Riferimenti normativi:

Regolamento Delegato UE 1061/2010: etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici per uso domestico;

Regolamento Delegato UE 518/2014: modifiche al Regolamento Delegato UE 1061/2010 per quanto attiene all'etichettatura dei prodotti connessi all'energia su internet.

Articolo 4 Regolamento Delegato 1061/2010

Responsabilità dei distributori

I distributori provvedono affinché:

b) le lavatrici per uso domestico offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, siano commercializzate corredate delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato IV;

ALLEGATO IV Regolamento Delegato 1061/2010

Informazioni da fornire nei casi in cui si prevede che l'utilizzatore finale non veda il prodotto

1. Le informazioni di cui all'articolo 4, lettera b), sono fornite nell'ordine seguente:
a) capacità nominale in kg di tessuto di cotone per il programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60°C o a 40°C a seconda di quale sia il valore inferiore;
b) la classe di efficienza energetica*;
c) consumo annuo ponderato di energia in kWh/anno**;
d) consumo annuo ponderato di acqua in litri/anno***;
d) classe di efficienza di centrifuga****;
e) velocità massima della centrifuga raggiunta per il programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60°C o a carico parziale a 40°C, a seconda di quale valore sia inferiore, e il grado di umidità residua per il programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60°C o a carico parziale a 40°C, a seconda di quale valore sia superiore;

f) emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) re 1 pW durane le fasi di lavaggio e di centrifuga del programma standard per tessuti di cotone a 60°C a pieno carico;
g) se è da incasso.

2. Qualsiasi altra informazione contenuta nella scheda informativa del prodotto*****.

3. Tutte le informazioni di cui al presente allegato devono essere stampate o esposte in forma e caratteri leggibili.

* punto 1 allegato VI Reg. Delegato 1061/2010

** punto 1 lettera c) allegato VII, Reg. Delegato 1061/2010

*** allegato VII, punto 2, lettera a), Reg. Delegato 1061/2010

****allegato VI, punto 2 Reg. Delegato 1061/2010

*****allegato II Reg. Delegato 1061/2010

Articolo 3 Regolamento Delegato 518/2014

Il regolamento (UE) n. 1061/2010 è così modificato: (1) L'articolo 3 è così modificato: a) è aggiunta la seguente lettera f): «f) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato I sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di lavatrice per uso domestico commercializzato a partire dal 1o gennaio 2015 con un nuovo identificatore del modello. Essa può essere messa a disposizione dei distributori anche per altri modelli di apparecchi di lavatrici per uso domestico;»; b) è aggiunta la seguente lettera g): «g) una scheda elettronica di prodotto conforme a quanto disposto all'allegato II sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di lavatrice per uso domestico commercializzato a partire dal 1o gennaio 2015 con un nuovo identificatore del modello. Essa può essere messa a disposizione dei distributori anche per altri modelli di lavatrici per uso domestico». (2) All'articolo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) le lavatrici per uso domestico offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato IV. Se l'offerta è fatta via Internet e sono state messe a disposizione un'etichetta elettronica e una scheda elettronica di prodotto a norma dell'articolo 3, lettere f) e g), si applicano invece le disposizioni dell'allegato VIII;». (3) È aggiunto un nuovo allegato VIII, conformemente all'allegato III del presente regolamento.

ALLEGATO VIII Regolamento Delegato 518/2014

Informazioni da comunicare in caso di vendita, noleggio o vendita a rate su Internet

1) Ai fini dei punti da 2 a 5 del presente allegato si intende per: a) "dispositivo di visualizzazione", qualsiasi schermo, anche tattile o altra tecnologia visiva impiegata per mostrare contenuti Internet agli utilizzatori; b) "visualizzazione annidata", un'interfaccia visiva con cui si accede a un'immagine o a un insieme di dati tramite un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o l'espansione dell'immagine o dell'insieme di dati su schermo tattile; c) "schermo tattile", uno schermo che risponde al tatto, come quello di un tablet, un computer convertibile o uno smartphone; d) "testo alternativo", testo fornito in alternativa a un'immagine che consente di presentare le informazioni in forma non grafica nel caso in cui i dispositivi di visualizzazione non siano in grado di visualizzare l'immagine o ai fini di una migliore accessibilità, come le applicazioni di sintesi vocale. 2) L'opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto, a norma del calendario definito all'articolo 3, paragrafo 3. Le dimensioni sono tali che l'etichetta sia ben visibile e leggibile, proporzionata alle dimensioni specificate all'allegato V, punto 5. L'etichetta può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso l'immagine utilizzata per accedere all'etichetta è conforme alle specifiche di cui al punto 3 del presente allegato. Se si applica la visualizzazione annidata, l'etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile. 3) L'immagine utilizzata per accedere all'etichetta in caso di visualizzazione annidata a)consiste in una freccia del colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto riportata sull'etichetta; b) indica sulla freccia la classe di efficienza energetica del prodotto in colore bianco con una dimensione di carattere equivalente a quella del prezzo nonché c) ha uno dei seguenti formati:

4) in caso di visualizzazione annidata, la sequenza di visualizzazione dell'etichetta è la seguente: a) l'immagine di cui al punto 3 del presente allegato è mostrata sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto; b) l'immagine è collegata all'etichetta; c) l'etichetta è visualizzata con un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o espandendo l'immagine su schermo tattile; d) l'etichetta è visualizzata in una finestra sovrapposta, in una nuova scheda, in una nuova pagina, o a schermo sovrapposto; e) nel caso dell'ingrandimento dell'etichetta su schermo tattile, si applicano le convenzioni relative ai dispositivi di ingrandimento tattile; f) l'etichetta scompare per mezzo di un'opzione di chiusura o altri meccanismi impiegati di norma a tal fine; g) il testo

alternativo all'immagine da visualizzare qualora il dispositivo non sia in grado di visualizzare l'etichetta è costituito dalla classe di efficienza energetica del prodotto in un carattere avente dimensioni equivalenti a quelle del prezzo.

L'opportuna scheda prodotto messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. La dimensione è tale da consentire che la scheda prodotto sia chiaramente visibile e leggibile. La scheda prodotto può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso il collegamento usato per accedere alla scheda indica chiaramente e in modo leggibile la dicitura "Scheda prodotto". Se si applica la visualizzazione annidata, la scheda prodotto appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile».
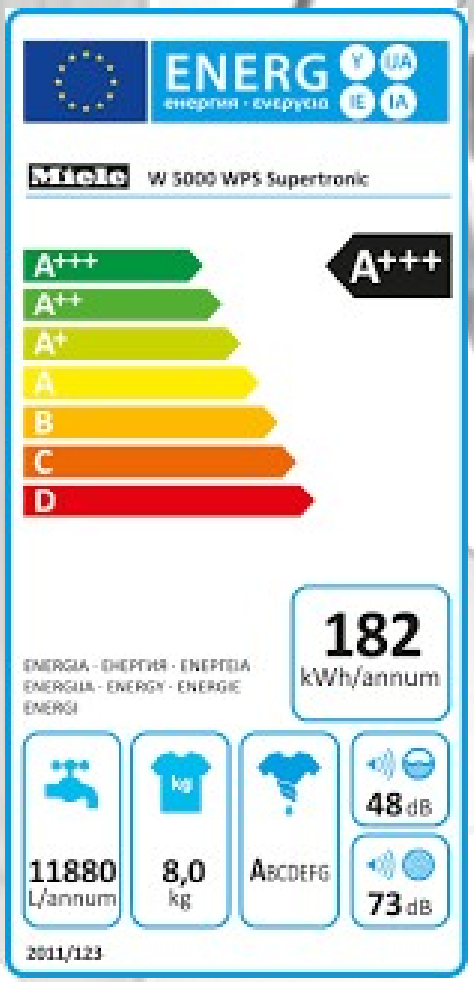
<u>Esempio di etichetta energetica per lavatrice per uso domestico:</u>